

COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA
CONSULTA DEGLI STRANIERI**

COMUNE DI BEINASCO
REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI

PARTE PRIMA ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA CONSULTA.

1.- Il presente regolamento disciplina l'elezione e il funzionamento della "Consulta Comunale per gli stranieri", quale organo consultivo dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale;

2.- Per stranieri s'intendono i residenti nel Comune di Beinasco con cittadinanza straniera. Agli stranieri residenti sono equiparati gli apolidi.

3.- La Consulta è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto dalle cittadine e dai cittadini stranieri o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 2 FINALITÀ E FUNZIONI.

1.- La Consulta è lo strumento attraverso il quale la Giunta ed il Consiglio sono informati delle problematiche delle persone straniere residenti sul territorio: viene in particolare sentita per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti le condizioni degli stranieri nel Comune di Beinasco.

2.- La Consulta costituisce il supporto per l'esercizio dei diritti da parte degli stranieri residenti nel Comune, singoli od associati, compresi quelli di partecipazione, di accesso e di informazione, a loro riconosciuti dalla legge e dallo statuto.

3.- La Consulta costituisce un punto di riferimento per le attività di informazione, di aggregazione e di confronto sulle problematiche della presenza degli stranieri nel Comune di Beinasco, sotto i diversi aspetti dell'istruzione, del lavoro, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire il dialogo e l'integrazione tra le diverse culture.

A tal fine la Consulta raccoglie opinioni tra i cittadini stranieri su argomenti salienti della politica che li coinvolgono, esprime pareri su iniziative adottate da organismi istituzionali che investono gli immigrati, promuove dibattiti ed incontri per agevolare il dialogo tra cittadini, associazioni e istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio.

ART. 3 SEDE

1.- Alla Consulta è garantito dal Comune l'utilizzo di un locale dove svolgere normalmente le sue riunioni.

ART. 4 COMPOSIZIONE.

1.- La Consulta è composta da 10 membri compreso il Presidente e il Vice Presidente; ne fa parte altresì l'Assessore alla partecipazione, senza diritto di voto, o suo delegato. Nel caso in cui il numero dei candidati risulti essere inferiore a 10 la Consulta verrà formata con il massimo dei candidati eletti non inferiore a 5.

2.- I membri della Consulta sono eletti ciascuno in rappresentanza dei residenti stranieri provenienti dalle seguenti aree geografiche:

- a). Europa ed Apolidi (occidentale, centro asiatico e Russia europea);
- b). Africa;
- c). America (settentrionale, centrale e meridionale);
- d). Asia ed Oceania (Asia ed ex repubbliche sovietiche asiatiche) ;

3.- I rappresentanti di ogni area sono eletti in modo proporzionale al numero dei residenti stranieri.

4.- Il numero dei rappresentanti è definito area per area, come segue:

- * fino a 30 residenti = 1 rappresentante.
- * da 31 a 60 residenti = 2 rappresentanti.
- * da 61 a 120 residenti = 3 rappresentanti.
- * oltre 120 residenti = 4 rappresentanti.

5.- Maggioranza e minoranza dell'Amministrazione di Beinasco esprimono un loro rappresentante, individuato fra gli stessi consiglieri comunali, preferibilmente con esperienza nel settore, che parteciperà alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.

6.- La partecipazione alle riunioni della Consulta non comporta alcun compenso.

ART. 5 FUNZIONAMENTO.

1.- La Consulta elegge, nel suo seno, il proprio Presidente, a maggioranza assoluta in 1° votazione e a maggioranza relativa in 2° votazione, in caso di parità di voti risulta eletto il rappresentante che ha ottenuto il maggiore numero di preferenze, a livello individuale; in occasione della votazione ogni membro esprime una sola preferenza.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Comunale, può essere sfiduciato con il voto dei 2/3 i componenti della Consulta. In tal caso nella prima riunione successiva, convocata con avvisi scritti e notificati, dall'Amministrazione Comunale, si procede a nuova elezione.

La Consulta può istituire dei gruppi temporanei per l'esame di particolari argomenti.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

La convocazione può essere richiesta dal Presidente della Consulta, dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dall'Assessore alle Politiche Sociali o da almeno 4 membri della Consulta.

I pareri e le proposte della Consulta devono essere comunicati alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale.

Il verbale delle riunioni è redatto da un dipendente del Comune che funge da segretario.

La Consulta si attiene ai principi di democrazia e alle norme dello Statuto Comunale.

La Consulta può dotarsi di un Regolamento che deve essere approvato dalla maggioranza dei componenti e che può prevedere organismi direttivi nelle forme ritenute più opportune per il suo buon funzionamento.

ART. 6 INSEDIAMENTO E SCIoglIMENTO.

1.- La prima seduta della Consulta è convocata dal Sindaco che la presiede fino alla elezione del Presidente.

2.- La Consulta resta in carica ordinariamente per cinque anni, e comunque fino allo scioglimento del Consiglio Comunale; le elezioni devono essere indette, di norma, nei tre mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque non oltre sei mesi.

3.- Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria e non sia più possibile procedere alla surrogazione dei membri decaduti.

4.- La Consulta è altresì sciolta dal Sindaco su motivata deliberazione, approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

ART. 7 SOSTITUZIONE DEI MEMBRI.

1.- Si considera decaduto il membro della Consulta che perda uno dei requisiti di cui al successivo Art. 8.

2.- In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un membro della Consulta, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa Lista stranieri.

3.- Qualora la Lista stranieri risulti esaurita, il posto reso disponibile verrà assegnato alla candidata o al candidato non eletto, più votato tra le altre Liste presentate, dando la precedenza, in caso di parità, alla Lista stranieri meno rappresentata nella Consulta.

PARTE SECONDA: ELEZIONI.

ART. 8 REQUISITI DEGLI ELETTORI E DEGLI ELETTI.

1.- Hanno diritto di voto attivo e passivo della Consulta le cittadine e i cittadini stranieri o apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a). Cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide; il possesso della doppia cittadinanza (italiana e straniera) è motivo di esclusione dal diritto elettorale attivo e passivo;
- b). Essere in regola con la normativa che disciplina il soggiorno degli stranieri in Italia;
- c). Non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (non abbia procedimenti penali in corso o altre cause di impedimento);
- d). Aver compiuto diciotto anni di età;
- e). Essere iscritti all'anagrafe del Comune di Beinasco da almeno un anno.

2.- L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione:

- a) Del passaporto o altro documento valido per l'espatrio o carta d'identità italiana;
- b) Della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo o dell'attestato di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dal Comune.

ART. 9 INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELLA CONSULTA STRANIERI.

1.- Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto; contestualmente individua i componenti del Nucleo Operativo e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

2.- Nello stesso atto determina:

- La data delle consultazioni;
- Le modalità di presentazione delle candidature;
- L'orario di apertura e chiusura del seggio nonché il numero, collocazione e costituzione dei seggi elettorali.

3.- Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo e utilizzando, oltre alla lingua italiana, quella inglese e francese.

4.- La disciplina di dettaglio per l'effettuazione dell'elezione della Consulta stranieri è stabilita con ordinanza del Sindaco da emanarsi almeno 60 giorni prima della data delle consultazioni, in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in osservanza del principio della legislazione vigente.

ART. 10 LISTE ELETTORALI STRANIERI

1.- L'elezione dei componenti della Consulta avviene sulla base di liste elettorali stranieri.

2.- Ogni Lista stranieri, al fine della presentazione delle candidature, deve raccogliere almeno 10 e non più di 30 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola Lista stranieri. Le firme devono essere regolarmente autenticate, a mente dell'art. 20 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

3.- Le Liste stranieri devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità, entro o non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.

4.- Ogni Lista stranieri deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 10.

5.- Le Liste stranieri, redatte in lingua italiana ed eventualmente in inglese e francese, devono necessariamente indicare:

- Il simbolo e la denominazione della Lista;
- Cognome, nome e luogo di nascita, cittadinanza dei candidati e numero progressivo di Lista.

6.- Alle Liste stranieri presentate è assegnato un numero in base all'ordine di sorteggio.

7.- Ogni candidata o candidato, entro il termine previsto per la presentazione delle liste immigrati, deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti indicati all'Art. 8.

ART. 11 NUCLEO OPERATIVO ELETTORALE.

1.- Il Nucleo Operativo Elettorale è formato dai seguenti membri o loro delegati:

- Sindaco, che presiede o suo delegato;
- Segretario generale o suo delegato;
- Dirigente a cui fanno capo i Servizi Demografici o suo delegato;
- 1 Consigliere comunale espresso dai gruppi di maggioranza;
- 1 Consigliere comunale espresso dai gruppi di minoranza.

2.- Il Nucleo Operativo Elettorale:

- Richiede all'Ufficio Anagrafe del Comune gli elenchi delle cittadine e dei cittadini stranieri iscritti presso l'Anagrafe del Comune e che abbiano compiuto 18 anni di età;
- Forma le Liste stranieri degli aventi diritto al voto;
- Verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle Liste stranieri e delle candidature;
- Procedo ai controlli sulle autodichiarazioni;
- Definisce gli aspetti organizzativi di voto;
- Risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;

- Raccoglie i dati provenienti da seggi;
- Proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3.- La riunione del Nucleo Operativo Elettorale è valida qualora siano presenti almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

4.- Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati.

ART. 12 SCHEDA DI VOTAZIONE.

1.- La scheda elettorale reca i simboli delle Liste stranieri e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto.

ART. 13 SEGGIO ELETTORALE.

1.- Al seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso si compone da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno designato dal Presidente con funzioni di segretario.

2.- Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.

3.- A ciascuno seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

4.- Ai seggi possono intervenire anche i membri del nucleo operativo elettorale.

5.- I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente del Nucleo Operativo Elettorale

ART. 14. OPERAZIONI DI VOTO.

1.- Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio si svolgono nell'arco di un solo giorno.

2.- Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti dei documenti di cui all'art. 8, comma 2.

3.- Essi possono esprimere il voto di Lista stranieri barrando il simbolo e dando un solo voto di preferenza.

4.- Nel caso in cui venga espresso il solo voto di Lista esso si conteggia solo per la Lista.

Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la Lista.

5.- La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento, contiene voti per liste stranieri diverse o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore o dell'elettore.

6.- Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

7.- Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

8.- Qualora per ogni area vengono presentate più Liste stranieri, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto a livello di Lista il maggior numero di preferenze fino alla concorrenza del numero di eletti previsto per la rispettiva area geografica.

9.- Qualora per un'area geografica venga presentata una sola Lista, risulteranno eletti i candidati maggiormente votati fino alla concorrenza del numero di eletti previsti per la rispettiva area geografica.

10. – Delle operazioni di voto viene redatto apposito verbale a cura del Presidente.

ART. 15 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

1.- Il nucleo operativo elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.

2.- Sono eletti membri della Consulta i candidati che risultano aver il maggior numero di preferenze all'interno della Lista stranieri fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta al candidato anagraficamente più anziano.

ART. 16 NORME TRANSITORIE E FINALI.

1.- A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, il Sindaco provvede ad indire le elezioni a norma dell'art. 6 comma 2.

2. – Per quanto non previsto nel presente regolamento in riferimento alla procedura di elezione, si rinvia alle norme per l'elezione del sindaco.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Alfredo DI LUCA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola DIMATTEO)